



Proposta n. 1126 / 2017

PUNTO 22 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 19/07/2017

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1133 / DGR del 19/07/2017

OGGETTO:

Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Disposizioni relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative. D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, art. 24.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Segretario verbalizzante	Mario Caramel

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIUSEPPE PAN di concerto con GIANPAOLO E. BOTTACIN, LUCA COLETTO

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SVILUPPO ECONOMICO

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Disposizioni relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative. D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, art. 24.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento definisce le modalità di accertamento e contestazione delle violazioni al Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nonché per l'irrogazione delle relative sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 150/2012,

Il relatore riferisce quanto segue.

La direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2008 "che istituisce un quadro d'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", assegna agli Stati membri ed alle Regioni il compito di garantire l'implementazione di politiche ed azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari.

La direttiva, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, prevede che gli obiettivi generali siano perseguiti attraverso la predisposizione di un apposito Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di seguito PAN, che è stato approvato con il Decreto 22 gennaio 2014 (G.U. n. 35 del 12/02/2014).

L'insieme delle attività previste dal PAN punta a:

- a. ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
- b. promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;
- c. proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
- d. tutelare i consumatori;
- e. salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
- f. conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.

Il PAN, attraverso tali obiettivi di lungo periodo, si prefigge di guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento delle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggiore compatibilità e sostenibilità ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alle pratiche agronomiche per la prevenzione e/o soppressione degli organismi nocivi.

Esso prevede soluzioni migliorative per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari anche in aree extra agricole frequentate dalla popolazione, quali le aree urbane, le strade, le ferrovie, i giardini, le scuole, gli spazi ludici di pubblica frequentazione e tutte le altre aree a servizio.

Assai numerosi risultano gli adempimenti che il PAN ed il D.Lgs. n. 150/2012 attribuiscono alle Amministrazioni regionali, in sinergia e collaborazione con le competenti Autorità nazionali e al riguardo va evidenziato che con precedente deliberazione della Giunta regionale n. 1262 dell'1.8.2016 sono stati approvati gli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché la proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del PAN, mentre con la deliberazione n. 380 del 28.3.2017 sono state definite le modalità per la programmazione e il monitoraggio coordinati della realizzazione delle azioni, di competenza della Amministrazione Regionale, necessarie all'implementazione complessiva del PAN.

Relativamente ai controlli, l'articolo 23 del D.Lgs. n. 150/2012 prevede che lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, coordinino i controlli necessari all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto stesso. A tale fine, gli utilizzatori



professionali di prodotti fitosanitari, i distributori e i consulenti sono tenuti a fornire alle autorità competenti le informazioni richieste.

Il par. E "Modalità di coordinamento per le attività di controllo" del PAN prevede, a tal fine, che le Regioni nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuino le Autorità competenti preposte ai controlli concernenti l'attuazione delle disposizioni previste dal predetto decreto legislativo e ne diano contestualmente comunicazione alle Autorità competenti a livello nazionale, tenendo conto anche dei sistemi di controllo già esistenti, previsti dalle norme in vigore, e da quanto indicato nell'allegato I al PAN.

Il PAN, a sua volta, precisa inoltre che, le Autorità individuate per i controlli devono tener conto delle analoghe attività di verifica previste da altre norme vigenti, tra cui quelle effettuate sulle aziende aderenti alla PAC, secondo quanto disposto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Per questo motivo, le Autorità competenti a livello nazionale e a livello regionale devono assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra le rispettive articolazioni organizzative territoriali. A tale scopo possono avvalersi del supporto del consiglio tecnico scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari che, ai fini della programmazione e del coordinamento dei controlli, propone:

a) le linee guida sui controlli costituite dalla raccolta di disposizioni e indicazioni aventi funzioni di indirizzo nei confronti delle autorità competenti per le attività di controllo, al fine di assicurare omogeneità di intervento in tutto il territorio nazionale;

b) il piano nazionale annuale per il coordinamento delle attività di controllo.

Le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili alle violazioni delle disposizioni in materia di acquisto, vendita, detenzione, utilizzazione di prodotti fitosanitari, corretto impiego e controllo delle attrezzature, registrazione delle attività e svolgimento di attività di consulenza sull'impiego dei prodotti medesimi, sono previste dall'articolo 24, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 150/2012.

Per quanto non previsto dal citato D.lgs. si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e sono fatte salve, per le medesime fattispecie, eventuali sanzioni già presenti nella normativa nazionale e regionale.

Ora, in relazione ad alcune scadenze operative previste dalla normativa ed in relazione alla intervenuta riorganizzazione regionale, si ritiene necessario approvare, in un quadro per quanto possibile organico, le indicazioni in materia di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle relative sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 150/2012.

In particolare si propone che all'accertamento delle violazioni del D.Lgs. n. 150/2012 possano procedere per quanto di competenza:

- il Servizio regionale di vigilanza di cui alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*";
- le ULSS competenti per territorio;
- l'AVEPA nell'esercizio delle proprie funzioni;
- gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 150/2012, si applica la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "*Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale*" in base alla quale sono delegate ai comuni, nel cui territorio sono accertate le trasgressioni, le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative.

La circolare del Presidente della Giunta regionale n. 31 del 14 settembre 1989 che indica le disposizioni applicative inerenti le sanzioni di competenza regionale, prevede l'obbligo in capo agli Enti delegati di trasmettere alla Regione, alla fine di ogni anno, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo, una dettagliata relazione sull'attività svolta.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 380 del 28 marzo 2017 "*Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) e D.Lgs n. 150/2012. Programmazione unitaria e monitoraggio coordinati della realizzazione delle azioni, di competenza della Amministrazione Regionale, necessarie all'implementazione complessiva del PAN.*", è stato stabilito tra l'altro:

- di costituire un gruppo di lavoro interdisciplinare, incaricato di promuovere, programmare, coordinare e monitorare la realizzazione delle azioni e delle attività, di competenza regionale, necessarie alla completa implementazione del PAN;
- di assegnare il coordinamento del gruppo di lavoro al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca;



- di individuare per ciascun adempimento necessario per la realizzazione degli obiettivi del PAN, le disposizioni regionali adottate o ancora da realizzare, le strutture Regionali responsabili e quelle che fungono, invece, di supporto.

In particolare, l'allegato A della DGR n. 380/2017 individua la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca quale struttura responsabile al monitoraggio e alla predisposizione delle relazioni periodiche da trasmettere ogni 30 mesi ai Ministeri competenti al fine di rispondere alle prescrizioni di cui all'articolo 6 del D.Lgs.150/2012 e dell'allegato B del PAN.

Con DGR n. 1262 del 1 agosto 2016 di approvazione degli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché la proposta di regolamento comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del PAN sono state indicate le Amministrazioni Comunali a poter disporre, nell'ambito della loro autonomia, l'osservanza di più specifiche e precise modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la gestione del verde urbano e/o uso della popolazione o da gruppi vulnerabili al fine di salvaguardare la tutela del territorio e della salute umana.

Si specifica che le norme che disciplinano la materia in oggetto (D.Lgs. n. 150/2012 e, precedentemente, DPR n.1255/1968 "Regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari", e DPR. n. 290/2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti") hanno individuato quale organo preposto agli accertamenti e all'applicazione delle sanzioni il personale incaricato dalle ULSS, il quale trasmette, per conoscenza, le notifiche dei verbali di accertamento e contestazione per il seguito di competenza, il rapporto ex art. 17 L. 689/1981, ai Sindaci dei Comuni dove era stata rilevata l'infrazione.

Pertanto, sulla base di quanto sopra argomentato, si propone di approvare il fac-simile del verbale di accertamento e contestazione delle sanzioni di che trattasi, riportato nell'**allegato A** al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la direttiva 128/2009/CE del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il Decreto Ministeriale 22/01/2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante – Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica. n.1255 del 3 agosto 1968 "Regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari";

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";

VISTA la Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 gennaio 1977 "Funzioni e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" s.m.i.;



VISTA la circolare n. 31 del 14 settembre 1989, “ Applicazione di sanzioni amministrative di competenza regionale”;

VISTA la DGR n. 380 del 28 marzo 2017, “Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) e D.Lgs. n.150/2012. Programmazione unitaria e monitoraggio coordinati della realizzazione delle azioni, di competenza della Amministrazione Regionale, necessarie all’implementazione complessiva del PAN”;

VISTA la DGR n. 1262 del 1 agosto 2016 “Approvazione degli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22 gennaio 2016”;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa

DELIBERA

1. di approvare le premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di stabilire che all’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 23 del DLgs. n. 150/2012 possano procedere per quanto di competenza:
 - il Servizio regionale di vigilanza di cui alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “*Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*”;
 - le ULSS competenti per territorio;
 - l’ AVEPA nell’esercizio delle proprie funzioni;
 - gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
3. di indicare che, per l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste all’art. 24 del DLgs. n. 150/2012, trova applicazione la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”;
4. di approvare il fac simile del verbale di accertamento e contestazione delle violazioni di cui al precedente punto 3 **Allegato A** al presente provvedimento;
5. di confermare l’obbligo in capo agli enti delegati di trasmettere alla Regione - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca -, alla fine di ogni anno, una relazione dettagliata sulle attività svolte, così come stabilito con circolare del Presidente della Giunta Regionale del 14 settembre 1989, n. 31;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(FIRMATO)

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel



Allegato A DGR _____ del _____

(14)n. ____/____

reg. _____

FAC-SIMILE

(1) Logo e riferimenti amministrazione dell'ente esecutore del controllo

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO (11)

redatto in applicazione:

D.Lgs 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

L.24 Novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale";

L.R. 28 gennaio 1977, n. 10 modificata dalla L.R. 4 aprile 2003, n. 9 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale."

In questo giorno _____ mese _____ anno _____ alle ore _____, i sottoscritti _____
 qualifica (3): _____ dichiara _____ che dopo esser _____ qualificat _____ mediante esibizione della tessera
 personale di riconoscimento, in occasione della normale attività di controllo, presso la Ditta _____
 N.identificativo/CUAA _____ in via _____ n. _____ località _____ del
 Comune di _____ Prov. _____, alla presenza del sig. _____
 in qualità di (2) _____ identificato a mezzo di _____ N. _____
 nato a _____ il _____ residente in via _____ n. _____ Comune _____
 ha _____ accertato quantosegue(4): _____

Trasgressore: Cognome _____ Nome _____
 Data di nascita: giorno _____ mese _____ anno _____, a _____ Prov. _____
 Residenza: Via _____, n. _____ CAP _____ Comune _____ Prov. _____
 C.F. _____ nella qualità di(2) _____ PEC _____
 Obbligato in solido Cognome e Nome / Ragione Sociale _____
 Data di nascita: giorno _____ mese _____ anno _____, a _____ Prov. _____
 Residenza: Via _____, n. _____ CAP _____ Comune _____ Prov. _____
 C.F./P IVA _____ PEC _____

Quanto sopra costituisce violazione al/ai comma/i _____, art. _____ del D.Lgs 150/2012.
 Alla contestazione mossa personalmente al signor _____, in ordine agli addebiti, dichiara quanto
 segue(5): _____

Per dette violazioni è prevista la sanzione così come di seguito indicato (12):

Norma violata			Sanzione amministrativa (€ euro)		
Legge	articolo	comma	Minimo edittabile €	Massimo edittabile €	Misura ridotta € art.16 l. 689/81

Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, viene effettuato conformemente a quanto segue:

- Mediante versamento della somma in misura ridotta di € _____ più la spesa di € _____ se dovute per la notifica dell'atto mediante servizio postale, per un totale di € (15) _____, con effetto liberatorio;
- Sul c/c postale o bonifico bancario n.(6) (12) _____ intestato al Comune di _____ entro il termine di 60 giorni (7) dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata, dalla notificazione dell'atto di violazione, indicando nella causale: l'ufficio accertatore, la data, il numero del verbale e di registrazione e riferimenti alla materia " infrazione normativa utilizzo sostenibile dei pesticidi";
- Copia della quietanza dovrà pervenire anche all'ufficio accertatore: _____
- Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione e notificazione della violazione, gli interessati, qualora non effettuino il pagamento, possono far pervenire al Sindaco di (8) (12): _____ scritti difensivi e/o chiedere di essere sentiti personalmente (art. 18, L.689/81).

In applicazione della L. n. 241 /1990, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti, si informa che il responsabile del procedimento è il sig.(9) _____ in qualità di _____

Di quanto sopra si è redatto il presente processo verbale in 4 copie: di cui n. 1 copia da consegnare al trasgressore; n.1 copia da consegnare alla persona obbligata solidalmente; n.1 copia da trasmettere al Sindaco di (10) (13); _____
 e n. 1 copia da conservare agli atti dell'Ufficio accertatore.



Note aggiuntive (11) _____

Suddetta violazione viene contestata e successivamente notificata a mezzo: servizio postale / PEC (11)

I_ verbalizzant_

La Parte

(16)

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____ ha consegnato copia del presente verbale direttamente

all'interessato sig. _____ in qualità di _____

Luogo di notifica _____ data _____ ore _____

il notificatore _____

per ricevuta _____

PUNTI ESPLICATIVI

- (1) Inserire il logo dell'Ente ed i riferimenti dell'Ufficio che redige il verbale
- (2) Titolare, dipende, contitolare, amministratore delegato, ecc.
- (3) Agente/Ufficiale di Polizia Giudiziaria, Pubblico Ufficiale.
- (4) Specificare la violazione e la motivazione; esempio: La attrezzatura: sprovvista/provvista di n° identificativo _____ es. atomizzatore per vigneto - utilizzata per l'applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale non è stata sottoposta al controllo funzionale presso un centro di servizio di controllo riconosciuto dalla Regione Veneto o da altre Regioni, si allegano rilievi fotografici o altra documentazione probante.
- (5) Riportare le dichiarazioni del trasgressore in merito alla contestazione dell'illecito amministrativo, nel caso di dichiarazioni a domanda va indicata la domanda/e posta/e e di (16) rifiuto di sottoscrivere il verbale.
- (6) Il versamento è effettuato sul c/c postale n. _____ intestato a Comune di _____, oppure tramite bonifico bancario sul conto della tesoreria Comunale di _____ coordinate IBAN: IT _____ indicando nella causuale del versamento la dicitura in ambo i due casi: l'ufficio accertatore, la data, il numero del verbale e di registrazione e riferimenti alla materia " infrazione normativa utilizzo sostenibile dei pesticidi"; (se l'importo totale supera i 999 €, c'è l'obbligo di pagamento con bonifico bancario).
- (7) Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L. n. 689/81, modificata dall'art 52 del D.Lvo 213/98 è previsto il pagamento della sanzione in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto.
- (8) Sindaco del Comune competente per territorio, dove è stata commessa la violazione.
- (9) Riportare il nominativo del responsabile del procedimento.
- (10) Al Sindaco territorialmente competente, è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
- (11) a) Se il personale ispettivo durante l'accertamento è impossibilitato alla contestazione immediata dell'illecito amministrativo, deve essere riportata la seguente frase: "La violazione amministrativa non viene contestata all'atto del presente accertamento per la necessità di procedere ad ulteriori verifiche (indicare la motivazione); deve essere barrata la dicitura "E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO";
b) la contestazione differita deve avvenire tramite notificazione del verbale di accertamento e contestazione mediante servizio postale, PEC o a mezzo di messo notificatore del Comune competente;
c) eliminare tutto ciò che non ricorre.
- (12) I punti 6), 7) e 8) non vanno compilati se non viene effettuata l'immediata contestazione di illecito amministrativo.
- (13) Il Direttore dell'Ente o struttura o il responsabile della procedura o gli accertatori, notificano il verbale della violazione amministrativa ai sensi dell' art 14 della L. n. 689/81, contestualmente al trasgressore e al Sindaco del Comune competente per territorio. A conclusione del procedimento, il Sindaco provvede a informare l'Ente o la Struttura competente (l'organo che ha redatto i verbali o il rapporto).
- (14) Numeri del verbale di accertamento e del registro dei verbali sanzionatori.
- (15) La spesa attualmente occorrente per invio di atti giudiziari tramite posta è di € (come da tariffa vigente).
- (16) Evidenziare sempre l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di firmare (sottoscrivere) il verbale;

ELIMINARE CIO' CHE NON RICORRE

7275e033



DISCIPLINA E CONTENUTI MINIMI DEL FAC-SIMILE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE RELATIVO AI PROCEDIMENTI SANZIONATORI DI CUI ALL'ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 150/2012

SOGGETTI ACCERTATORI

Gli incaricati per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente DGR, sono titolari dei poteri di cui all'art. 13 della Legge 689/1981. Essi devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dalla Amministrazione di competenza.

Resta ferma la competenza degli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria sempre a norma dell'art. 13 della Legge 689/1981 e quella del personale espressamente individuato dalle Leggi vigenti.

ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE

Il personale addetto all'accertamento, quando acquisisce la piena conoscenza della sussistenza degli elementi riguardanti l'infrazione alla norma, deve durante la visita ispettiva, procedere alla contestazione immediata al trasgressore e all'obbligo in solido mediante la trascrizione in loco del verbale di accertamento e contestazione, firmato dal/i verbalizzante/i e dagli/dall'interessati/o e consegnato brevi manu agli stessi/o.

E' frequente la distinzione temporale tra il momento dell'ispezione e quello di accertamento, questo al fine di consentire indagini più particolareggiate e per poter acquisire tutti quegli elementi utili atti a definire l'esatta condotta illecita, con la stesura anche di atti intermedi per la formulazione definitiva dell'atto di contestazione al trasgressore e obbligato in solido.

Il tempo che può trascorrere tra la data del primo accertamento e la notifica del verbale di contestazione non deve superare i 90 giorni, come stabilito dall'art.14 della Legge 689/81, per i soggetti residenti in Italia e 360 giorni per i soggetti residenti all'estero.

Il fac simile di modello di verbale, può essere utilizzato sia per il solo accertamento (solo visita ispettiva), che per l'accertamento e contestazione con notifica immediata.

Nel caso in cui sia utilizzato come fase ispettiva, il verbale deve sempre indicare le specifiche generali dell'eventuale norma violata ed è necessario inserire la seguente frase: "La violazione amministrativa non viene contestata all'atto del presente accertamento per la necessità di procedere a ulteriori verifiche sulla documentazione presso l'ufficio di questa amministrazione"(da riportare al punto 11 del verbale -Note aggiuntive-).

Al fine di uniformare e rendere più efficiente la procedura, gli uffici dell'ente a cui fa capo il personale incaricato dell'accertamento, predispongono i successivi atti di contestazione e di notificazione della violazione, come di seguito:

PROCEDURA DI TRASMISSIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E DI NOTIFICA:

vanno predisposte le seguenti due attività:

1-La contestazione di violazione amministrativa che va a completare i punti: 6, 7, 8, 9, 10 e 12 del verbale di accertamento e contestazione.

(1)Logo e riferimenti amministrazione dell'ente esecutore del controllo	
Data.....	Protocollo.....
<p>VERBALE DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA D.Lgs 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi." L.24 Novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" L.R. 28 gennaio 1977, n. 10 modificata dalla L.R. 4 aprile 2003, n. 9 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale."</p>	
Al sig.	
Al/i obbligato/i in solido.....	
<p>Con riferimento al verbale di accertamento delredatto da n. presso la vostra sede, nei confronti del/i sig., dove è stata consegnata copia in originale dello stesso. SI CONTESTA: (specificare la violazione: legge, articolo, comma, massimo-minimo editabile, misura ridotta editabile e la motivazione).....</p>	
<p>AI/AI TRASGRESSORE/I: (specificare tutti i nominativi delle persone a cui viene contestata la violazione).....</p>	
<p>Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L. n. 689/81, modificata dall'art 52 del D.Lvo 213/98 è previsto il pagamento della sanzione in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente contestazione mediante versamento della somma di €___(comprensiva della spesa di €___ se dovute per l'inoltro dell'ingiunzione mediante servizio postale), sul c/c postale n. intestato a Comune di....., oppure tramite bonifico bancario sul conto della tesoreria intestato al Comune di..... coordinate IBAN: IT..... indicando nella causuale del versamento la dicitura: l'ufficio accertatore, la data, il numero del verbale e di registrazione ed i riferimenti alla materia " infrazione normativa utilizzo sostenibile dei pesticidi".</p>	
<p>Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione della violazione, gli interessati, qualora non effettuino il pagamento suddetto, possono far pervenire al Sindaco di scritti difensivi, e/o chiedere allo stesso Sindaco di essere sentiti personalmente. Il Sindaco provvede all'emissione dell'ordinanza relativa (ingiunzione/archiviazione, articolo 18 L. 689/81), contenente nel caso l'importo esatto che dovrà essere pagato.</p>	
<p>In applicazione della L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti, si informa che il responsabile del procedimento è il sig</p>	
<p>Firma del Responsabile dell'Ente</p>	



2- La relazione di notifica.

(1)Logo e riferimenti amministrazione dell'ente esecutore del controllo
RELAZIONE DI NOTIFICA
Il sottoscritto _____ in qualità di responsabile dell'ufficio _____, provvede a notificare il provvedimento di contestazione di violazione amministrativa del _____ protocollo _____ e n. ____ / _____ del registro delle notificazioni/sanzioni amministrative al sig.: _____ e all'obbligato in solido sig.: _____
Mediante spedizione a mezzo di servizio postale in piego raccomandata "atti giudiziari/amministrativi" con avviso di ricevimento, consegnato per la spedizione all'Ufficio postale di: (Timbro in calce identificativo)
Tramite PEC all'Indirizzo _____ (barrare ciò che non interessa)
Luogo e Data _____
Il notificatore _____

NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA

La trasmissione dell'atto e della notifica è effettuato mediante PEC (ai sensi dell'art. 149 bis del D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012) o tramite servizio postale di notificazione atti giudiziari/amministrativi (L.890/1982).

Copia degli atti di accertamento, contestazione e di notifica devono essere inviati, per competenza, al Sindaco del Comune in cui è stato commesso l'illecito amministrativo.

Qualora la contestazione non sia stata immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati al trasgressore e all'obbligato in solido entro 90 giorni dall'accertamento se residente in Italia, ed entro 360 giorni se residente all'estero.

SCRITTI DIFENSIVI

Il trasgressore ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi in carta semplice e/o chiedere di essere sentito dal Sindaco del Comune di competenza (art. 18 L.689/81), il quale valuta se l'accertamento è fondato, quindi in base a sue valutazioni determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento con ordinanza- ingiunzione, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione; gli atti prodotti deve comunicarli all'Amministrazione che ha redatto il rapporto.

RAPPORTO ALL'AUTORITA' COMPETENTE

Trascorsi i 60 giorni dalla notifica e senza alcun riscontro del/i versamento/i effettuato/i dal trasgressore e nessuna comunicazione dal Sindaco del Comune interessato, l'ufficio accertatore invia al Sindaco del Comune di competenza il rapporto in base all'art. 17 della L. 689/81.

Tale rapporto può essere omesso previa intesa interlocutoria con il Sindaco, ove tutti gli elementi necessari siano già contenuti nel suindicato verbale di accertamento e contestazione e relativi allegati, redatti in maniera tale da fornire al Sindaco la prova dell'avvenuta notifica e di tutti quegli elementi atti a determinare se l'accertamento è fondato.

Tale rapporto, redatto e sottoscritto dai soggetti accertatori, è una relazione dettagliata dell'accertamento con prova dell'eseguita contestazione e notificazione, questo al fine che il Sindaco possa emettere l'ordinanza.

Il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza è di 5 anni a decorrere dal giorno in cui è stata notificata (commessa) la violazione.

1)Logo e riferimenti amministrazione dell'ente esecutore del controllo
Data _____ Protocollo _____
TRASMISSIONE RAPPORTO
Al Sig. Sindaco di _____ PEC _____
Oggetto: Trasmissione Rapporto ai sensi dell'art.17 della L. 689/1981 relativo al verbale di accertamento e contestazione con relativa attestazione di notifica violazione amministrativa ai sensi dell'/dei art. ____ del/la _____
Ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/81, si trasmette per il seguito di competenza, la relazione dettagliata in merito alle violazioni contestate alla ditta _____ con verbale di accertamento /contestazione/ingiunzione allegati e consta di pagine di testo n. ____ e di n. ____ documenti allegati, per un totale di n. ____ pagine.
Il Responsabile dell'Ente _____

COMPITI DELL'AUTORITA' COMPETENTE

Il Sindaco trascorsi i 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento e contestazione e ricevuto il rapporto relativo alle violazioni (art 17 L.689/81), emette l'ordinanza-ingiunzione, per stabilire il pagamento della relativa sanzione, che deve essere effettuata entro 30 giorni dalla notificazione di detto provvedimento, per i residenti in Italia e 60 giorni per i residenti all'estero. L'ordinanza- ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Diversamente, il Sindaco emette ordinanza di archiviazione motivata: tale atto è comunicato all'ente che ha effettuato l'accertamento.

Il Sindaco ai sensi della circolare regionale n 31 del 14 settembre 1989 "Applicazione di sanzioni amministrative di competenza regionale" a firma del Presidente della Giunta Regionale, trasmette alla Regione del Veneto -Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca - alla fine di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta, con l'indicazione degli importi sanzionati ed introitati.



7275e033

